



Alessandro Albisetti

(ordinario di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Le intese fantasma (a metà) *

SOMMARIO: 1. La questione - 2. Qualche riflessione in materia matrimoniale – 3. La conferma di una proposta.

1 - La questione.

In un saggio¹ pubblicato in questa Rivista alcuni mesi fa, avevamo definito le intese stipulate in data 4 aprile 2007, e che non avevano ancora trovato approvazione con legge dello Stato, come le "intese fantasma".

Oggi, con leggi 30 luglio 2012 nn. 126, 127 e 128, sono state approvate solo tre intese su sei: in particolare, sono state approvate rispettivamente le intese con la *Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni*, e la *Chiesa apostolica in Italia*, mentre non hanno avuto seguito le intese con l'*Unione Buddhista Italiana*, la *Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova* e l'*Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha*.

Una scelta siffatta merita qualche riflessione.

Senza entrare nel merito di quanto affermato in un recente articolo apparso sul *Corriere della Sera*², ci sembra comunque doveroso segnalare come sia davvero singolare e sconcertante l'atteggiamento assunto dal legislatore nei confronti di Buddhisti e Testimoni di Geova, in attesa di legge di approvazione da ben dodici anni (le prime intese erano state infatti stipulate in data 20 marzo 2000, per essere poi replicate nel "pacchetto" del 2007), alla cui sorte si sono ora aggregati gli Induisti, anch'essi in attesa di legge di approvazione da cinque anni.

* Contributo accettato dal Direttore.

¹ A. ALBISETTI, *Le intese fantasma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2012.

² Cfr. M. VENTURA, *Le confessioni religiose riconosciute e le vicende dell'otto per mille*, in *Corriere della Sera*, 12 agosto 2012.



Non è facile individuare una valida motivazione per una siffatta politica legislativa diversificata che ha dimezzato le “intese fantasma” del 2007, lasciandone sopravvivere tre in una sorta di “limbo” normativo.

A ben vedere, come abbiamo più volte rilevato, la politica ecclesiastica italiana in tema di confessioni religiose di minoranza si è spesso mostrata assai confusa. In effetti, dopo la stipulazione dell’intesa valdo-metodista del 1984, hanno fatto seguito quelle con Avventisti e ADI (1988), Ebrei (1989), Battisti e Luterani (1995), tutte attualmente vigenti: è poi seguito un lungo silenzio fino a quando nel 2000 sono state stipulate le intese coi Buddhisti e i Testimoni di Geova che non avrebbero mai trovato approvazione, ma che sarebbero state invece reinserite in quell’ampio “pacchetto” del 2007, sino all’attuale epilogo in cui delle sei intese stipulate solo tre sono state approvate.

Alla luce di quanto osservato, sembrerebbe dunque assai arduo individuare un filone univoco (e ragionevole) nella nostra politica ecclesiastica sul tema: sei intese sono state fatte e approvate tra gli anni ottanta e novanta, altre sei sono state siglate negli anni duemila, ma solo tre sono state approvate.

Per certo non è nostro compito quello di cogliere il perché di un siffatto bizzarro percorso normativo (stagione delle intese, fine della stessa, inizio della stagione delle intese fantasma, per di più “a metà”), tuttavia ci sembra comunque doveroso segnalare quale fenomeno grave e preoccupante quello dell’introduzione di un siffatto sistema parcellizzato (alcune intese sì, altre no) che fino a questo momento non aveva ancora trovato accoglimento nel nostro Paese.

Per non parlare, poi, di quelle intese che non hanno mai neppure visto la luce (musulmani); né il futuro lascia ben sperare al riguardo.

2 - Qualche riflessione in materia matrimoniale.

Per quel che concerne più specificamente la tematica matrimoniale – argomento al quale siamo da sempre particolarmente attenti – le tre intese testé approvate trattano la materia³ rispettivamente all’art. 9⁴ dell’intesa

³ Va rilevato, al riguardo, che mentre l’intesa con gli Ortodossi trattava del matrimonio all’art. 8, la relativa legge di approvazione tratta la materia all’art. 9; così per l’intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (da 13 a 14) e per quella con la Chiesa apostolica (da 12 a 13).

⁴ “Art. 9 – Matrimonio.

1. *La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a*



con la *Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia*, all'art. 14⁵ dell'intesa con la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni* e all'art. 13⁶ dell'intesa con la *Chiesa apostolica in Italia*.

condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresì, attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine".

⁵ "Art. 14 – Matrimonio.

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la



celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresì, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissis di effettuare la trascrizione nel termine prescritto".

⁶ "Art. 13 – Matrimonio.

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto



In generale, è possibile affermare che la normativa sancita dalle summenzionate intese nella materia *de qua* è sostanzialmente analoga a quella dei matrimoni di cui alle intese di tradizione cristiano-giudaica che le hanno precedute, sia pure con qualche specificità.

Una sicura peculiarità si può, infatti, riscontrare nell'art. 14 dell'intesa con la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni*, più brevemente chiamata "Chiesa". In particolare, il comma 1, affermando che "ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio", fa esplicito riferimento all'art. 13 c. 1 dell'intesa con i Luterani ove si sintetizza con grande efficacia come nella tradizione luterana non vi sia alcuna interferenza tra rito civile e rito religioso del matrimonio; inoltre il c. 5, riservando la lettura degli articoli del codice civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi al ministro di culto della "Chiesa", si rifà all'art. 14 c. 4 dell'intesa con gli Ebrei, unica intesa che, in palese similitudine con il matrimonio concordatario, sottrae la lettura dei predetti articoli all'ufficiale di stato civile.

Nel complesso, comunque, le forme matrimoniali previste da queste tre intese si conformano a quello schema di matrimonio ormai generalizzato che, a far tempo dall'art. 11 dell'intesa valdo-metodista, sembra ora trovare pieno e compiuto accoglimento nella normativa di cui all'art. 9 dell'intesa con gli Ortodossi e all'art. 13 dell'intesa con la Chiesa apostolica: in effetti, rispetto al matrimonio valdese, qui viene più opportunamente stabilito che la celebrazione sarà svolta secondo il "rito" della confessione (e non l'ordinamento), che il ministro di culto debba

ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto".



possedere la cittadinanza italiana e che i coniugi possano rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

3 - La conferma di una proposta

Una tale notazione non è di poco momento.

In effetti, come abbiamo già rilevato nel succitato saggio, l'aver condotto a maturazione uno schema matrimoniale pienamente soddisfacente come quello previsto dagli artt. 9 e 13 delle intese con gli Ortodossi e la Chiesa apostolica, potrebbe risolversi, anche, in un importante e significativa evoluzione di tutta la disciplina del matrimonio delle confessioni religiose di minoranza.

Lo schema del ragionamento è semplice:

a) la vecchia legge n. 1159/29 sui culti ammessi è ormai irrimediabilmente obsoleta e per certi versi incostituzionale;

b) il progetto di legge generale sulla libertà religiosa (1990-2008), che avrebbe dovuto sostituirla, non è mai arrivato in porto, come si suol dire, per svariate ragioni d'ordine essenzialmente politico;

c) la materia matrimoniale delle confessioni religiose di minoranza non è necessariamente suscettibile di regolamentazione bilaterale su base di intesa (JEMOLO).

Alla luce di quanto così schematicamente rilevato, la soluzione più semplice da perseguire per sostituire la vecchia legge sui culti ammessi parrebbe essenzialmente quella d'intervenire sulla stessa con alcuni provvedimenti mirati, *in primis* quello di sostituire il vecchio matrimonio acattolico del 1929 (artt. 7-12) con una normativa più adeguata, opportunamente ispirata a quel modello di matrimonio che l'art. 9 dell'intesa con gli Ortodossi e l'art. 13 dell'intesa con la Chiesa apostolica ci offrono, normativa (ormai vigente) che a nostro avviso rappresenta la versione più equilibrata e completa tra le varie forme di matrimonio acattolico negoziato in Italia.

Tutto questo porterebbe necessariamente all'unificazione di tutti i vari tipi di matrimonio non cattolico presenti nel nostro Paese, prescindendo dal fatto che le singole confessioni religiose abbiano stipulato o meno un'intesa con lo Stato; intese che peraltro continuerebbero a vivere la loro vita prescindendo dalla materia matrimoniale, come peraltro ben si evince dall'intesa buddhista (non approvata) ove non è prevista alcuna normativa al riguardo.

Ma l'importanza di una siffatta unificazione non si fermerebbe qui, dal momento che una visione più omogenea e sostanzialmente uniforme



del matrimonio delle confessioni religiose minoritarie potrebbe sortire utili riscontri anche in ambito concordatario.

In effetti, la realizzazione di una legislazione “unificata” del matrimonio delle confessioni religiose non cattoliche potrebbe, senza dubbio, contribuire a una migliore razionalizzazione di tutta la materia matrimoniale, anche al fine di poter giungere alla configurazione di un unico “modello” di matrimonio religioso civilmente valido, come da noi più volte auspicato anche in passato⁷.

⁷ Si veda, al riguardo, **A. ALBISETTI**, *Verso un modello di matrimonio religioso civilmente valido*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato, G.B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1995, p. 201 ss.